

n. 51661-1/2014 r.g.



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

letti gli atti e le deduzioni delle parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2014;
il Giudice, dott. Guido Romano,

premessi che:

- con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. _____ conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la _____ s.r.l. ed il Sig. Lorenzo _____ in qualità di amministratore unico della società convenuta, chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della delibera dell'assemblea ordinaria della S.r.l. _____ del 19.6.2014 tanto in relazione all'approvazione del bilancio, quanto in merito alle statuizioni relative alla determinazione di compensi a favore dell'amministratore e del direttore tecnico della società, in quanto approvata con maggioranza assembleare invalida perché raggiunta con il voto di soci in palese conflitto di interessi, il tutto con ogni statuizione conseguente alla declaratoria di nullità, invalidità, inesistenza e/o annullamento della delibera assembleare, ivi incluso l'ordine di revoca della pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese”;
- a fondamento della svolta domanda parte attrice rappresentava che:
 - a) in data 12.5.2014 si teneva l'assemblea ordinaria della società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.13; 2. Ricostituzione del capitale sociale; 3. Compenso dell'amministratore; 4. Compenso del Direttore tecnico; 5. Varie ed eventuali;
 - b) in sede assembleare il socio _____ rappresentato per delega dal rag. Mario _____ avanzava numerose contestazioni al progetto di bilancio sottoposto dall'Amministratore Unico, Lorenzo _____ che determinavano il rinvio dell'assemblea a nuova data;
 - c) in data 19.6.2014, senza alcuna integrazione o variazione al progetto di bilancio già discusso alla precedente adunanza, con il voto favorevole dei soci Lorenzo _____



amministratore unico, e Direttore tecnico, e con il voto contrario del veniva approvato il bilancio recante una perdita di esercizio al 31.12.2013 di € 185.441,00, che ha ridotto il patrimonio netto della società ad € 11.213,00.;

d) con la medesima delibera veniva altresì stabilito, con l'astensione del "di convocare l'assemblea straordinaria per ripristinare il capitale sociale", nonché, con il voto contrario del ricorrente, la corresponsione di un compenso di € 18.000,00 annui, tanto per la funzione di amministratore unico svolta dal che di direttore tecnico assunta dalla

e) l'approvazione del bilancio 2013 è stata deliberata in violazione dei principi di verità e correttezza ex art. 2423 c.c., in ragione dell'inesistenza e/o non attendibilità e/o incongruità di alcune poste patrimoniali del bilancio, nonché in violazione dei principi di prudenza e di competenza ex art. 2423 n. 1 e 4 c.c., in particolare:

1. le disponibilità liquide nel bilancio 2013 approvato ammontano ad € 54,00, mentre nel bilancio provvisorio consegnato all'odierno ricorrente in data 10.2.2014 in sede di verifica ispettiva ex art. 2476 c.c., erano pari ad € 24.905,80, con conseguente

significativo ammanco di cassa privo di qualsivoglia giustificazione (le medesime considerazioni valgono anche per il bilancio relativo all'esercizio 2012, in cui si sarebbe registrato un ulteriore ammanco di cassa);

2. i crediti nel bilancio 2013 approvato ammontano ad € 277.632,59 e non risultano interamente svalutati di un importo (solo per un importo pari ad € 27.230,59 rispetto alla somma risultante nel bilancio provvisorio esibito in sede di verifica contabile): tale svalutazione è insufficiente e comunque ottimista, in quanto gran parte di tali crediti risultano di fatto irrecuperabili e/o inesistenti, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere contabilizzati tra le perdite;

3. insussistente è la posta "debito verso collaboratore" per € 24.733,70, riguardando una prestazione già eseguita e regolarmente pagata ad una collaboratrice della società;

4. l'iscrizione di alcune passività è stata effettuata senza considerare prudentemente l'incidenza di rischi potenziali, in ragione dell'intervenuta revoca delle fideiussioni precedentemente rilasciate in favore della società convenuta dal nei confronti di alcuni Istituti di credito, a fronte della quale l'Amministratore avrebbe dovuto adottare adeguate misure prudenziali in bilancio;

f) in altre parole, il bilancio offre una complessiva falsa rappresentazione della situazione economico patrimoniale della convenuta, non corrispondente alla realtà fattuale di dissesto economico e di scioglimento di fatto per completo azzeramento del capitale, concludendo come sopra riportato;



- nell'ambito del giudizio così instaurato, il medesimo Sig. _____ ricorreva al Tribunale, ai sensi dell'art. 2378 c.c., al fine di sentire dichiarare la sospensione dell'esecuzione della delibera sopra indicata;
- notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, si costituiva, nell'ambito del giudizio cautelare, la _____ s.r.l., la quale concludeva per il rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei presupposti per la sospensione della delibera;
- all'udienza del 4 novembre 2014, le parti costituite procedevano alla discussione all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione;

osserva quanto segue

Il ricorso presentato dal Sig. _____ volto alla sospensione dell'efficacia della deliberazione assunta, in data 19 giugno 2014, dall'Assemblea ordinaria dei soci della _____ S.r.l. è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e nei termini che si vanno ad esporre.

Va premesso che, per quel che qui interessa, con la delibera oggetto di impugnazione, l'assemblea dei soci, dopo aver approvato il bilancio relativo all'esercizio 2013, chiuso con un risultato negativo di € 185.441,00, disponeva altresì la convocazione dell'assemblea straordinaria per ripristinare il capitale sociale, posta la necessità di nuovi apporti dei soci per la somma totale di € 91.377,000 al fine di ricostituire il capitale sociale ammontante ad € 102.590,00; determinava, infine, la corresponsione di un compenso pari ad € 18.000,00 annui in favore dell'Amministratore Unico, Sig. _____ e del Diretto tecnico, Sig.ra _____

Ciò posto, tra i motivi di impugnazione, il ricorrente ha evidenziato numerosi profili di illegittimità della delibera adottata dall'assemblea della società convenuta, essenzialmente incentrati sulla violazione dei principi di chiarezza e prudenza, quanto alla delibera di approvazione del bilancio 2013, nonché sulla sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'Amministratore Unico ed al socio Direttore Tecnico nella deliberazione del loro compenso per le funzioni svolte.

Si rende opportuno valutare separatamente il duplice contenuto della delibera impugnata, prendendo le mosse dall'approvazione del bilancio 2013.

Il Tribunale ritiene che, con riferimento ai profili di invalidità in esso prospettati, il ricorso presentato dal Sig. _____ sia carente dei presupposti necessari per l'accoglimento, nella fase cautelare del giudizio, della domanda di sospensione della delibera impugnata nella parte relativa all'approvazione del bilancio.



Giova anzitutto premettere che, come noto, il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio di riferimento: si tratta, quindi, di un documento a carattere dichiarativo e ricognitivo che fotografa la situazione della società. In quanto tale, la delibera di approvazione del bilancio non è, di per sé stessa, suscettibile di una propria esecutività, richiesta invece dall'art. 2378 c.c.

Pertanto, è stato correttamente osservato che “la delibera di approvazione del bilancio che abbia esclusivamente un contenuto dichiarativo di scienza dei risultati della gestione dell'esercizio sociale e non disponga distribuzione di utili o ripianamenti di perdite non è di per sé suscettibile di esecuzione, con la conseguenza che la domanda cautelare di sospensione della delibera che presenti tali caratteristiche dovrà essere respinta” (cfr. in tal senso, Tribunale di Roma, 16.12.2010).

In questo senso, si è osservato che non può ravvisarsi un pregiudizio nella mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società, che verrebbe comunque a permanere anche qualora si sospendesse la deliberazione, in quanto il provvedimento cautelare non potrebbe revocare l'avvenuta approvazione né sostituire le parti censurate del documento contabile in corrispondenza delle eccezioni evidenziate da parte del ricorrente.

Suscettibili di sospensione, al pari di qualunque deliberazione assembleare, saranno, quindi, le successive deliberazioni – ad esempio, quelle che intervengano sul capitale sociale – che presuppongono il bilancio e, in particolare, la situazione finanziaria ed economica della società esposta in quel bilancio.

Orbene, si legge nella delibera impugnata che “con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (ricostruzione del capitale sociale) il Presidente evidenzia l'obbligo così come da disposizione di legge di ricostituire il capitale sociale per l'importo di € 102.590,00, di conseguenza, visto che il patrimonio netto risulta essere pari alla somma di € 11.213,00, i soci dovranno sottoscrivere in ragione delle quote possedute la somma totale di € 91.377,00. Tale operazione dovrà essere deliberata con assemblea straordinaria da fissare entro un breve termine” (cfr. doc. 4 allegato all'istanza di sospensione). Ciò che viene, quindi, deliberato è la convocazione dell'assemblea straordinaria per ricostituire il capitale. Di fatto, quindi, la delibera impugnata non dispone né la distribuzione di utili né il ripianamento di perdite, ma solo la convocazione dell'assemblea straordinaria, rimessa all'Amministratore, per l'adozione, eventuale ma non sicura e certa degli opportuni provvedimenti.

Allo stato, quindi, non si può affermare con certezza se e quando l'assemblea verrà di fatto convocata dall'amministratore, né tanto meno prevedere quello che essa delibererà in ordine alle consistenti perdite patrimoniali registrate nel corso dell'ultimo esercizio, posto che molteplici possono essere gli opportuni provvedimenti che l'assemblea straordinaria potrà



adottare a fronte della riduzione del capitale per perdite superiore ad un terzo, seppur non intaccante il minimo legale (ripianamento o riporto a nuovo delle perdite, come già risulta dal bilancio 2012, riduzione del capitale, liquidazione della società).

Conseguentemente, alla luce delle precedenti considerazioni e in particolare del carattere meramente ricognitivo del bilancio di esercizio, il ricorso, proposto dal Sig.

nella parte relativa alla sospensione della delibera di approvazione del bilancio 2013, assunta in data 19 giugno 2014, deve essere rigettato.

Con riferimento, invece, alla parte della delibera in cui viene approvato il compenso in € 18.000,00 da corrispondere sia all'Amministratore Unico, Sig. che al Direttore Tecnico, Sig.ra il Tribunale ritiene che, con riferimento ai profili di invalidità in esso prospettati, il ricorso presentato dal Sig. presenti i presupposti necessari per l'accoglimento, nella fase cautelare del giudizio, dell'istanza di sospensione della delibera impugnata.

In primo luogo, con riferimento alla configurabilità del *fumus boni iuris*, è possibile evidenziare che le doglianze del ricorrente relative alla sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Sig. ed alla Sig.ra Luciana appaiono, sulla base della delibazione consentita al giudice in sede cautelare, probabilmente fondate.

Sul punto, è opportuno evidenziare che sia il Sig. Lorenzo che la Sig.ra sono titolari di una quota pari al 33,3% del capitale sociale (al pari, peraltro, del Sig. con la conseguenza che, per ogni decisione che viene assunta nel corso dell'assemblea ove sono presenti tanti soci che rappresentino l'intero capitale sociale come avvenuto nel caso di specie, il voto di ciascuno (in presenza del voto contrario dell'odierno ricorrente) diviene decisivo per l'approvazione della deliberazione.

Ciò posto, appare esaminare separatamente la deliberazione nella parte in cui ha stabilito il compenso a favore dell'amministratore unico da quella nella parte in cui ha determinato identico compenso da corrispondere al direttore tecnico.

Premesso che qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, giova osservare quanto segue.

Come noto, "il conflitto di interessi che, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., può essere causa di annullamento delle deliberazioni assembleari, è quello che si traduce in una contrapposizione tra l'interesse particolare di un socio (o di un gruppo di soci) e l'interesse della società e ricorre, quindi, solo quando il socio in conflitto riesca con il suo voto a fare approvare una delibera a sé vantaggiosa, ma obiettivamente dannosa per la società, e non quando la



delibera consenta al socio di raggiungere un interesse proprio senza pregiudizio per la società (cfr. Cass. n. 11017/94).

La partecipazione alla deliberazione assembleare di determinazione del compenso sia dell'Amministratore Unico che del socio che da tale delibera trae un proprio vantaggio personale, di per sé stessa, non integra un conflitto di interessi, tale da determinare l'invalidità della deliberazione medesima, potendo trattarsi di una semplice duplicità di posizione di interesse in capo ad uno stesso soggetto, tranne i casi in cui sia deliberato un compenso sproporzionato o irragionevole o quando arrechi un danno alla società (in tal senso Cass. n. 3312/2000).

Nel caso di specie, la delibera determinativa del compenso dell'amministratore è stata assunta con il voto decisivo dell'amministratore nei cui confronti è stata deliberata la corresponsione del compenso, avendo il ricorrente espresso un voto contrario: infatti, senza il voto del socio-amministratore la maggioranza prevista dall'art. 6 dello statuto sociale (doc. 2 di parte ricorrente) non sarebbe stata raggiunta. Non vi è dubbio, peraltro, che la delibera impugnata in questa parte persegue il soddisfacimento di un interesse personale del socio amministratore.

Parimenti, la delibera di determinazione del compenso del direttore tecnico è stata assunta con il voto decisivo della socia Sig.ra [redacted] che era beneficiaria di quella determinazione. Anche in tal caso, senza il voto del socio in conflitto di interessi, la maggioranza necessaria per approvare la deliberazione non sarebbe stata raggiunta. Anche la determinazione di tale compenso, alla luce di quanto si dirà immediatamente *infra*, appare idonea a cagionare un danno alla società.

Infatti, allo stato, sulla base documentazione versata in atti, appare fondato ritenere che la delibera persegua fini personali incompatibili con gli interessi sociali, da valutarsi con particolare riferimento al momento storico di crisi economica che la società sta vivendo.

Ciò soprattutto alla luce della circostanza fattuale, non contestata dalla convenuta, che nel corso degli anni, le funzioni svolte dall'Amministratore Unico e dal Direttore tecnico (funzione assolta fino al 2012 dallo stesso ricorrente) non fossero mai state retribuite, seppur svolte nell'interesse della società, nonostante la previsione contenuta nello statuto che prevede l'assegnazione di un compenso all'amministratore da parte dell'assemblea (cfr. art. 11 statuto, doc. n. 2 allegato atto di citazione).

Non appare, quindi, manifestamente infondata la doglianza del ricorrente, posto che la determinazione assembleare assunta con il voto decisivo dei due soci interessati alla delibera finisce per risultare pregiudizievole in concreto per la società: le funzioni di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico, svolte da soci titolari del 33% ciascuno delle quote sociali, e quindi non da soggetti esterni, non necessariamente devono essere retribuite specialmente in un



momento storico delicato dal punto di vista patrimoniale, quale quello in cui versa oggi la società, anche in considerazione dell'ordinarietà e non eccezionalità delle attività espletate ed espletande da parte di tali soggetti. In ogni caso, infatti, la determinazione del compenso, con i voti decisivi espressi dai diretti interessati, risulta oggettivamente e concretamente sproporzionata rispetto al patrimonio attuale della società.

Né a contrario appaiono allo stato determinanti le considerazioni svolte dalla convenuta in ordine all'esiguità del compenso determinato con la delibera impugnata ovvero in ordine agli asseriti vantaggi economici indiretti di cui si sarebbe giovato il Sig. _____ quando assolveva il ruolo di Direttore tecnico, trattandosi di vantaggi intimamente connessi alla funzione svolta o inerenti all'assunzione di familiari.

Le considerazioni sinora svolte evidenziano altresì la sussistenza del *periculum in mora* relativamente alla parte della delibera impugnata in cui si determina la corresponsione dei compensi al Sig. _____ ed alla Sig.ra _____ per un importo complessivo di €36.000,00 annui.

La sproporzione di tali compensi rispetto all'attuale situazione patrimoniale della _____ s.r.l., che, come risulta dalla documentazione versata in atti e dalla stessa delibera impugnata, ha un patrimonio netto di € 11.213,00 a fronte di un capitale sociale dal valore nominale di € 102.590,00, induce ad accogliere l'istanza di sospensione della delibera assembleare nella parte in considerazione.

Orbene, nel caso di specie, il pregiudizio lamentato dal ricorrente viene espressamente individuato nel fatto che “nella gravissima situazione economico finanziaria in cui versa la società, che è addirittura in stato di scioglimento di fatto per completo azzeramento del capitale sociale”, l'amministratore e il direttore tecnico percepiscano un compenso aggravando la situazione debitoria in pregiudizio degli altri creditori (cfr. pag. 2 istanza di sospensione).

In effetti, nella valutazione comparativa, cui il giudice è chiamato ex art. 2378 c.c., nessun pregiudizio parrebbe soffrire la società dalla sospensione dell'esecuzione della parte della delibera relativa i compensi, in quanto, verosimilmente, il Sig. _____ Amministratore Unico fin dal 1999, e la Sig.ra Luciana, continuerebbero a svolgere le proprie funzioni nell'interesse delle società, anche senza percepire, almeno per il momento, un compenso.

Ciò soprattutto in considerazione che la convenuta non è attualmente in grado di sopportare ulteriori spese e di far fronte alla corresponsione di € 36.000,00 annui, posto che questo aggraverebbe notevolmente la sua già compromessa situazione economico patrimoniale, tale da richiedere la ricostituzione del capitale sociale o altro provvedimento opportuno a fronte delle considerevoli perdite registrate.

Conseguentemente, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso proposto dal Sig. _____ volto alla sospensione della deliberazione assunta in data 19 giugno 2014



dall'Assemblea dei soci della _____ s.r.l., va accolto nella parte relativa all'approvazione del compenso pari ad € 18.000,00 cadauno all'anno, in favore dell'Amministratore Unico e del Direttore tecnico.

Trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa, deve essere riservata alla decisione definitiva del merito della vicenda anche la statuizione sulle spese del presente sub procedimento.

p.q.m.

- in parziale accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal Sig. _____ sospende l'efficacia della deliberazione assunta in data 19 giugno 2014 dall'Assemblea dei soci della _____ S.r.l., nella parte in cui approva la corresponsione del compenso all'Amministratore Unico ed al Direttore Tecnico;
- rigetta per il resto;
- spese al merito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Roma, 10 novembre 2014

IL CASO.it

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio, Dott.ssa Mariangela Condello.

